

ACOF Cooperativa Sociale I.S.S. Olga Fiorini	M P 12 03	Processo Alternanza Scuola Lavoro
		MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



PERCORSO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE "OLGA FIORINI"
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE "OLGA FIORINI", LICEO PARITARIO D.M. N. 885 DEL 27/10/2010 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

con sede in via Varzi, 16 - Busto Arsizio, scuola secondaria di secondo grado gestita da ACOF OLGA FIORINI COOPERATIVA SOCIALE - codice fiscale 90018970120 rappresentato dalla Sig.ra ESTERINA OLGA FIORINI (legale rappresentante) nata a Sorgà (VR) il 13/01/27, (d'ora in poi denominato "soggetto promotore"), codice fiscale FRNSRN27A531850R;

E

Nome ente COMUNE DI CASTELLANZA con
sede legale in via LE RINEMBRANZE 4 Cap. 21053 Città CASTELLANZA
codice fiscale 00252280128, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal/la Sig./Sig.ra DR.SSA ROBERTA DANIELLA
nato/a il 24/04/66 a PIVEROLO (TO) codice fiscale RHL RRT 66D64 G6F4S

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

NOME ENTE, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alcuni soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di **LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE "OLGA FIORINI"**, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

Codice: M P 12 03	Revisione	
Rintracciabilità informatica: \\Server a\data\Istituto\QUALITA'\Moduli processi MPWP 12 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO\	05 del 19/01/2015	Pagina 1 di 3

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, d'aparte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli

istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

LUOGO DATA

**LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE "O.FIORINI"**

NOME ENTE

Legale rappresentante

.....



Legale rappresentante

IL CAPO SETTORE
D.ssa Roberta Ramella



ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale

ONLUS - www.acof.it
Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE (n° 15/II OGA)

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale ONLUS - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Busto Arsizio (Va) - Via Varzi n. 16 codice fiscale 90018970120 P.IVA 02392560120 rappresentata dalla sig.ra Esterina Olga Fiorini, nata a Sorgà (VR) il 13/01/1927 codice fiscale FRN SRN 27A53 I850R
in qualità di *istituzione formativa*

E

Comune di Castellanza - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in **Viale Rimembranze, 4 - 21053 - Castellanza (VA)**, codice fiscale/P.IVA 00252280128 rappresentato dalla Dr.ssa Roberta Ramella nata a Pinerolo (TO) il 24/04/1966 codice fiscale RMLRRT66D64G674S

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curricolari";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sede legale e operativa
Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int. 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa
Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa
Como, Via T. Grossi, 18
tel: 0314148585 - fax: 031.4148584
home.co@acof.it





ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale

ONLUS - www.acof.it

Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere **presso la sua sede operativa di Castellanza (Va) - 21053 - Viale Rimembranze, 4** l'allievo **Nunzio Martorana** in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un *Tirocinio curricolare* volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2;
2. Il tirocinio ha la durata di **massimo 6 mesi**, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante;
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione;
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6;

Sede legale e operativa

Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa

Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int. 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa

Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa

Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa

Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa

Como, Via T. Grossi, 18
tel: 0314148585 - fax: 031. 4148584
home.co@acof.it





ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale

ONLUS - www.acof.it

Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti;
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali;
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Sede legale e operativa
Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int. 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa
Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa
Como, Via T. Grossi, 18
tel: 0314.148585 - fax: 031.4148584
home.co@acof.it





ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale

ONLUS - www.acof.it

Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che
- Non è prevista indennità** ✓
 - viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo₁] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
 - viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo₂] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.
 - viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo₃] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
 - vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione [se previsti questi rimborsi indicare la/le tipologie di spese e gli eventuali massimali]
 - [nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati e tirocini estivi di orientamento indicare le determinazioni in merito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 Disciplina specifica degli Indirizzi regionali].
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Onlus*.
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Onlus*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

1 Importo minimo € 400 o € 300 se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione

2 Importo minimo € 300

3 Importo minimo € 300

Sede legale e operativa
Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int. 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa
Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa
Como, Via T. Grossi, 18
tel: 0314148585 - fax: 031.4148584
home.co@acof.it





ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale

ONLUS - www.acof.it

Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico di *Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Onlus*;
 - formazione specifica: erogazione a carico di *Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Onlus*;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico di *Acof Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Onlus*;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico di Comune di Castellanza

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione a LUGLIO 2017 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) [indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti].
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma orale o scritta e avrà effetto a partire dalla data concordata dalle due parti al momento dell'evento.

Sede legale e operativa
Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa
Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa
Como, Via T. Grossi, 18
tel: 031.4148585 - fax: 031.4148584
home.co@acof.it






ACOF Olga Fiorini - Cooperativa Sociale



ONLUS - www.acof.it

Codice Fiscale 90018970120 - Partita IVA 02392560120

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013

Busto Arsizio, 31/03/17

Il soggetto promotore	<p style="text-align: center;">ACOF OLGA FIORINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</p> <p style="text-align: center;">Il rappresentante legale Esterina Olga Fiorini</p> <p style="text-align: center;"> Olga Fiorini - Cooperativa Sociale Via Gallarini, 6 - 21100 BUSTO ARSIZIO (VA) Tel. 0331.624318 - Fax 0331.620371 Codice Fiscale 90018970120</p>
-----------------------	--

Il soggetto ospitante	<p style="text-align: center;">Timbro e firma del rappresentante legale</p> <p style="text-align: center;">IL CAPO SETTORE Dr.ssa Roberta Ramella</p> <p style="text-align: center;"> </p>
-----------------------	--

Per presa visione:

Il tirocinante	<p style="text-align: center;">Nome e Cognome</p> <p style="text-align: center;"><u>NUNZIO PASTORINA</u></p>	<p style="text-align: center;">firma <u></u></p>
----------------	---	---

Sede legale e operativa
Busto Arsizio (VA), Via Varzi, 16
tel: 0331.624318 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Via A. Costa, 29
tel: 0331.624318 int. 2 - fax: 0331.620371
home@acof.it

Sede operativa
Bergamo, Via Mazzini, 22
tel: 035.211139 - fax: 035.4137179
bergamo@acof.it

Sede operativa
Busto Arsizio (VA), Piazza Gallarini, 6
tel: 0331.344053 - fax: 0331.354932
home.bo@acof.it

Sede operativa
Milano, Via Copernico, 3
tel: 02.67493470 - fax: 02.67199554
home.mi@acof.it

Sede operativa
Como, Via T. Grossi, 18
tel: 031.4148585 - fax: 031.4148584
home.co@acof.it

